

28 Lug 2017

Affidamenti all'Agenzia delle entrate Riscossione in rodaggio

di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel

È da poco iniziato il termine a decorrere dal quale le amministrazioni locali possono affidare la riscossione delle proprie entrate ad Agenzia delle entrate riscossione (Aer), che già si sono manifestate le prime difficoltà.

L'articolo 2 del Dl 193/2016 consente alle amministrazioni locali di affidare, a decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione, spontanea e coattiva, di tutte le proprie entrate al nuovo soggetto pubblico a cui è attribuita dalla medesima data la funzione della riscossione nazionale in sostituzione di Equitalia. Tale affidamento può essere effettuato dai Comuni mediante l'adozione di una deliberazione del consiglio comunale, i cui estremi dovranno comunicarsi ad AeR al momento della trasmissione dei ruoli. Lo scorso 30 giugno è terminata inoltre la possibilità per gli enti locali di prorogare gli affidamenti della riscossione delle proprie entrate ad Equitalia Spa, società sciolta proprio a decorrere dall'inizio di luglio, come consentiva l'articolo 3, commi 24 e seguenti del Dl 203/2005 e l'articolo 10, comma 2-ter, del Dl 35/2013 (come modificato da ultimo dal Dl 193/2016).

I tributi di «nuova istituzione»

Tuttavia, seppure il dettato dell'articolo 2 del Dl 193/2016 evidenzia chiaramente la possibilità per gli enti di affidare ad Agenzia delle entrate riscossione tutte le proprie entrate, siano esse tributarie che patrimoniali, alcuni Comuni segnalano che, pur avendo deliberato in tale senso, l'ente strumentale dell'Agenzia delle entrate manifesta delle perplessità circa la possibilità di prendere in carico ruoli relativi a tributi di «nuova istituzione», come la Tasi. Infatti, nella risposta fornita ad alcuni comuni, l'ente evidenzia che il nuovo contesto normativo delineato dall'articolo 1, comma 691, della legge 147/2013, prospetterebbe uno scenario nel quale i Comuni non possono procedere all'affidamento diretto, in capo all'agente della riscossione, dell'incarico di riscuotere le somme di loro spettanza relative al tributo di nuova istituzione (Tasi). Rinviando al Mef per ulteriori delucidazioni.

La gestione della Tari

Siffatta risposta, la quale contiene un erroneo riferimento al comma 691 dell'articolo 1 della legge 147/2013, concernente invece la facoltà derogatoria per i Comuni di affidare direttamente la gestione della Tari (tassa sui rifiuti) al soggetto gestore del servizio o al soggetto affidatario della riscossione delle Tares, alla data del 31 dicembre 2013, ferme restando ovviamente le altre possibilità concesse dalle normative vigenti, sembra piuttosto il retaggio di incertezze appartenenti al passato.

In regime di proroga degli affidamenti a Equitalia, il combinato disposto dell'articolo 3, commi 24 e seguenti del Dl 203/2005 e dell'articolo 10 del Dl 35/2013 sembrava dare credito alla tesi di chi sosteneva che fosse possibile prorogare solo gli affidamenti della riscossione di quelle entrate già attribuite ai previgenti concessionari della riscossione all'epoca della riforma del 2006. Precludendo quindi la possibilità di affidare agli agenti la riscossione di entrate non esistenti

all'epoca (quali l'Imu, la Tasi e la Tari).

Tuttavia tali incertezze non sembrano più sussistere in vigore del nuovo articolo 2 del DL 193/2016 che espressamente consente ai comuni di affidare ad AeR la riscossione di tutte le proprie entrate, sia tributarie che patrimoniali. Senza quindi più alcuna distinzione tra tributi vecchi e nuovi. Sorprende pertanto la risposta dell'Agenzia, probabilmente figlia del comprensibile periodo di assestamento che anche la stessa deve affrontare dopo il passaggio delle consegne da parte di Equitalia. Tuttavia, al fine di evitare esitazioni e incertezze in un settore così delicato come la riscossione coattiva delle entrate dei comuni, alla luce anche delle nuove regole contabili che rendono ancora di più necessaria una maggiore efficienza della riscossione delle entrate, sarebbe opportuno che il ministero dell'Economia, peraltro soggetto deputato all'indirizzo ed alla vigilanza del nuovo agente della riscossione, intervenga in modo ufficiale per eliminare ogni titubanza.

() Vice Presidente Anutel - Docente esclusivo Anutel*

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved